



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



## ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Ettore Majorana"

Via A.Moro,1 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 086322570

Cod. Fisc. 81005180666 - Cod. Mecc. AQIS01400C

e-mail: AQIS01400C@istruzione.it

e-mail pec:AQIS01400C@pec.istruzione.it

www.iisavezzanomajorana.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2.2A e 10.6.6B– Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024

**Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero**

**Partecipanti: 45 STUDENTI + 6 accompagnatori**

**Durata: 21 GG Periodo: 10-11/07 - 31/07**

### CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

TRA

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” d’ora in poi denominato “soggetto proponente”, rappresentato dalla dott.ssa Flavia Maria Teresa Valentina Cannizzaro, nata a Magliano de’ Marsi (AQ) in data 14/02/1963, C.F. CNNFVM63B54E811R, in qualità di Dirigente Scolastico

E

La ditta ZAINETTO VERDESRL via Viaccia I n.140 , 55100 S.Anna (Lu), P.I. 01753050507, “soggetto ospitante”

#### Premesso che

- L’istituzione scolastica in intestazione è destinataria del finanziamento indicato in epigrafe, per la realizzazione del progetto PCTO ALL’ESTERO. Dal presente contratto non possono derivare oneri finanziari a carico del soggetto proponente superiori all’ammontare del finanziamento destinato alle spese di viaggio, al soggiorno e alla remunerazione del tutor esterno, pari complessivamente a € 90.018,00;
- Le attività inerenti i PCTO possono svolgersi solamente nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti, secondo i DPCM relativi alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la Legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO)
- ai sensi dell’art 1 del D.Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni:

si conviene quanto segue:

#### Art. 1 – Oggetto

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1. La ditta ZAINETTO VERDE via Viaccia I n.140 , 55100 S.Anna (Lu), P.I. 01753050507, qui di seguito indicata anche come il "Soggetto ospitante" si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le strutture di BARCELLONA n. 45 studenti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta **dell'Istituto promotore**, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".
2. I PCTO, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del DLgs 77/2005, non costituiscono rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo; è invece concepito come parte integrante dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente coinvolto nei PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
5. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, **e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;**
6. **Il nominativo del Tutor esterno individuate dall'azienda ospitante è: nome, cognome, data di nascita, residenza, c.f.;**
7. **Il compenso relativo al tutor aziendale, uno per ogni modulo da 15 studenti (pari ad € 30/h ominicomprendivi per un totale di € 2.700,00) verrà inglobato nella fattura elettronica che codesta azienda emetterà a fine percorso. Eventuali adempimenti fiscali e/o previdenziali per redditi prodotti all'estero rimangono di competenza di codesta Agenzia. Null'altro sarà dovuto da questa Istituzione Scolastica per i compensi al tutor aziendale;**
8. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

#### **Art. 2 – Obblighi dell'Istituto (soggetto promotore)**

1. I PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base della presente convenzione (DLgs 55/2005 Art. 2).
2. Durante lo svolgimento dei PCTO l'attività formativa è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall'Istituto in veste di responsabile didattico-organizzativo in collaborazione con un responsabile designato dal soggetto ospitante (tutor formativo esterno).
3. Il soggetto promotore si impegna a svolgere a favore dello studente un corso informativo sugli obblighi di distanziamento e protezione da contagio da Covid-19 (nonostante non rientri negli obblighi previsti dalla Legge) e un corso formativo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni sulla formazione date dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008. Il soggetto promotore fornirà al soggetto ospitante i certificati della formazione già effettuata.
4. Per gli allievi minorenni l'istituto si impegna ad acquisire il consenso scritto dei genitori.
5. Il soggetto promotore si impegna a custodire presso i propri archivi, a disposizione della Regione (Agenzia Regionale del Lavoro), delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché delle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e del Piano formativo personalizzato.
6. **Il soggetto promotore si impegna a liquidare all'agenzia Zainetto Verde, previa positiva verifica dei requisiti di legge, entro 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica in regime di 74 TER, comprensiva del costo tutor esterno e degli oneri della sicurezza.**

#### **Art. 3 - Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di favorire l'esperienza dello studente nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
2. Il soggetto ospitante si impegna a valutare le capacità e le condizioni dello studente al momento di determinarne i compiti, in modo da tutelare la sua salute e la sua sicurezza.
3. Il soggetto ospitante garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, anche attraverso la formazione online;
4. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo studente i dispositivi di protezione individuale riutilizzabili e *usa&getta* necessari a svolgere le sue mansioni, indicando con puntualità quali DPI siano necessari per svolgere l'attività, mentre rimane a carico del soggetto promotore fornire eventuali calzature e vestiario adeguato.
5. Il soggetto ospitante si impegna a far svolgere le attività in una sede conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle norme vigenti.
6. L'allievo non sarà adibito a mansioni considerate a rischio secondo l'art 41 del DLgs 81/2008 pertanto non è

- necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria
7. Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del soggetto ospitante sarà previsto anche una sezione dedicata agli studenti coinvolti nei PCTO o tirocinanti.
  8. Il soggetto ospitante si impegna a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla "sezione dedicata agli studenti coinvolti nei PCTO o tirocinanti" per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
  9. L'allievo minorenni, durante il periodo di effettuazione dei PCTO è sottratto alla vigilanza dell'istituto scolastico ed affidato a quella del soggetto ospitante, che nei suoi confronti esercita le responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile.
  10. Il soggetto ospitante acconsente a che l'Istituto attui un monitoraggio sulle attività previste, sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dell'allievo.
  11. In caso di incidente presso la sede di svolgimento dei PCTO, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Istituto) ed all'Istituto.
  12. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare l'offerta tecnica presentata ed in particolare i seguenti servizi inclusi:
    - Trasferimenti a/r aeroporto di arrivo/meeting point con le famiglie ospitanti con bus conformi ai requisiti previsti dalle norme di legge in materia di trasporto scolastico;
    - Volo aereo da Roma a Barcellona a/r, compreso tasse aeroportuali, bagaglio in stiva da 20 kg e bagaglio a mano (40x20x25 cm);
    - Variazione del nominativo dei biglietti aeree per un massimo di n. 3 studenti e/o accompagnatori/tutor;
    - N. 1 volo aereo A/R aggiuntivo per staffetta tutor, presumibilmente il giorno 17 luglio;
    - Assistenza di personale Sagitter Training all'aeroporto di arrivo;
    - Sistemazione presso selezionate famiglie ospitanti, in camere doppie/triple con bagno condiviso con la famiglia ospitante, per gli studenti;
    - Sistemazione presso residenza, in camere singole con bagno privato per gli accompagnatori;
    - Trattamento di pensione completa con colazione e cena in famiglie e pranzo con packed lunch, con particolare attenzione a determinate esigenze alimentari segnalate, per studenti;
    - Trattamento di pensione completa con colazione in residenza e pocket money per gli altri pasti;
    - Nr. 90 ore di programma PCTO con stage in aziende del settore richiesto;
    - Attestato di frequenza e certificato finale;
    - Assicurazione per tutti i partecipanti, insegnanti inclusi (annullamento/interruzione viaggio – medico/sanitaria - bagaglio - rct docenti - rct studenti);
    - Documenti prima della partenza: foglio notizie, indirizzi e numeri telefonici di tutti i servizi prenotati, numero di cellulare di emergenza, assicurazione;
    - Assistenza Zainetto Verde 24 h su 24 h, anche con personale in loco bilingue
    - Referente in Italia: sig.ra Martina Parisotto tel. 0583 513340.
  14. il soggetto ospitante si impegna a rilasciare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023, per il 5% dell'imponibile contrattuale.

#### **Art. 4 – Attività di tutoraggio**

1. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica svolge le seguenti funzioni:
  - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b. assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
  - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le

- eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- i. per le problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si avvale di professionalità adeguate in materia sicurezza (es.RSPP).
2. Il tutor formativo esterno, designato dal soggetto ospitante, con adeguate competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, svolge le seguenti funzioni:
- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei PCTO;
  - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato.
  - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie;
  - f. vigilanza sul rispetto delle misure anti Covid.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'allievo**

1. Durante lo svolgimento dei PCTO l'allievo è tenuto a svolgere le attività previste dal Piano formativo personalizzato;
2. L'allievo si impegna attraverso la firma di un apposito Patto formativo a osservare rigorosamente le disposizioni del soggetto ospitante in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.
3. Per gli allievi minorenni il patto formativo è sottoscritto anche da un genitore.
4. L'allievo risponde dei danni causati a sé o a terzi per l'inosservanza delle norme di comportamento e delle regole di sicurezza interne il soggetto ospitante.
5. Durante lo svolgimento dei PCTO l'allievo è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle norme stabilite dal Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), così come modificato dal Dlgs 101 del 10 agosto 2018, e dal Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati.

#### **Art. 6 – Piano formativo personalizzato**

1. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, contenente
  - il nominativo dello studente;
  - i nominativi del tutor scolastico designato dall'Istituto e del responsabile del soggetto ospitante (tutor formative esterno);
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'attività dei PCTO, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - l'individuazione delle strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) presso cui si svolge l'attività dei PCTO;
  - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

#### **Art.7 - Valutazione**

1. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
  - predisposizione del Piano formativo personalizzato. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col

- tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal Piano formativo personalizzato.
- controllo della frequenza al tirocinio (attestata da appositi fogli presenza) e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
  - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo.
2. Al termine dell'attività il tutor formativo esterno, di concerto con il tutor designato dal soggetto promotore, redigeranno una relazione comprendente il riscontro delle presenze dello studente, l'elenco delle esperienze maturate, i risultati ottenuti, gli elementi per effettuare una valutazione del raggiungimento delle effettive competenze acquisite da parte dello studente sulla base di una modulistica predisposta allo scopo.

### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal REGOLAMENTO UE 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) i dati personali che saranno trattati sono: nome e cognome, data e luogo di nascita.
  - b) la categoria di persone interessate al trattamento è: i rappresentanti legali dei soggetti promotori e ospitanti.
  - c) la finalità del trattamento dei dati personali è: la gestione dei rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione.
  - d) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
  - e) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. U.E. n.2016/679.
  - f) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'Art.32 reg. U.E. n. 2016/679.
  - g) ciascuna delle parti è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
  - h) qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra prima dell'inizio del trattamento il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione originaria e in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati.
  - i) nel caso in cui l'ulteriore responsabile del trattamento dei dati si trovi in un paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel Paese terzo di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.
  - j) le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate nella riservatezza o abbiamo un adeguato obbligo legale di riservatezza.
  - k) le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di fare seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
  - l) le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co.3 Reg. U.E. n.2016/679.
  - m) i dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.
- I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

### **Art. 9 - Durata**

La presente Convenzione ha validità mesi 6 a decorrere dalla data di sua ultima sottoscrizione.

Ognuna delle parti potrà risolvere anticipatamente la presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni da inviare alla controparte a mezzo PEC.

E' possibile l'interruzione anticipata del PCTO per iniziativa dell'Istituto (anche eventualmente su richiesta dell'allievo) o del soggetto ospitante, se giustificata da valide ragioni. Il soggetto ospitante dovrà dare tempestiva comunicazione dell'interruzione anticipata al soggetto promotore attraverso il tutor scolastico.

### **Art. 10 – Costi, imposte e registrazione**

La presente Convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le

Parti e non comporta costi aggiuntivi per le stesse rispetto alle proprie rispettive attività istituzionali.  
Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs n. 82/2005). Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e articolo 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.  
L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014.  
Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.  
Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza.  
Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.  
Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa le Parti concordano di assoggettarsi all'esclusiva competenza del Foro di Avezzano

(firma per il soggetto promotore) IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Flavia Maria Teresa Valentina Cannizzaro**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

ZAINETTO VERDE SRL

(firma per il soggetto ospitante) \_\_\_\_\_

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.